



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING. SUAP SUE

Ordinanza del Commissario n. 31 del 27/04/2023

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIA E/O BICCHIERI IN VETRO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che lunedì 1 maggio 2023 a Latina, in Piazza del Popolo, in occasione della ricorrenza della Festa del Lavoro a partire dalle ore 18.00, avrà luogo uno spettacolo musicale dal vivo promosso dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL CISL UIL ;

Preso atto che con nota Prot. 0026285 del 26.04.2023 la Questura di Latina chiede l'emissione di apposita Ordinanza che, tra l'altro, preveda *il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5.0%, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattina agli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, agli esercizi commerciali di tipo alimentare per la vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari e ai distributori automatici di bevande ubicati all'interno di attività commerciali nelle aree adiacenti Piazza del Popolo;*

Ravvisata l'opportunità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica di estendere tale divieto alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi ubicati nelle adiacenze della Piazza del Popolo e zone limitrofe rientranti nell'Ambito della prima circoscrizione cittadina individuate dalle vie: Viale XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, Viale dello Statuto, Viale XXI Aprile, Viale La Marmora, Viale Vittorio Veneto

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, incarico momentaneamente ricoperto dal Commissario Prefettizio, o ad altro suo incaricato, tra l'altro, il coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e delle attività di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti:

- Il D.Lgs n. 114/98, in materia di vendita al pubblico;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008;
- Il D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

*agli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, agli esercizi commerciali di tipo alimentare per la vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari ed ai distributori automatici di bevande ubicati all'interno di attività commerciali **il divieto** di vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5.0%, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattina*

L'area, nella quale è prevista l'applicazione del divieto di cui al punto precedente è da considerarsi quella compresa tra Piazza del Popolo e zone limitrofe rientranti nell'Ambito della prima circoscrizione cittadina individuate dalle vie: Viale XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, Viale dello Statuto, Viale XXI Aprile, Viale La Marmora, Viale Vittorio Veneto

AVVERTE

Non sono interessati al presente provvedimento i pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, nei quali è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo di alimenti al tavolo e solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;

La mancata osservanza della presente ordinanza, fatta salva l'eventuale applicazione da parte dell'A.G. delle sanzioni penali ove ricorrano, è soggetta alla sanzione Amministrativa pecuniaria nel rispetto dei criteri di cui alla delibera di Giunta del 29.12.2012 n. 658 per l'importo di **€ 166,66**.

Oltre la sanzione pecuniaria, ne consegue a carico del trasgressore o all'obbligato in solido, la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività illecita.

L'Accertatore, contestualmente alla contestazione della violazione, ne intimerà l'immediata esecuzione.

DISPONE

La trasmissione alla Polizia Locale e alle Forze dell'ordine, ai fini della vigilanza di quanto ivi previsto, nonché resa pubblica nelle forme e modalità ritenute idonee alla sua massima diffusione.

Latina, 27/04/2023

**Il Commissario Straordinario
Carmine Valente**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*